

Deliberazione della Giunta Regionale 18 settembre 2020, n. 30-1977

Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, dalle articolazioni territoriali e dai circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo Settore, ai sensi artt.72 e 73 d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore. Anno 2020.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera g), che prevede l'istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge stessa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo Settore;

il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante "Codice del Terzo Settore", di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o "Codice" e, in particolare, l'articolo 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo Settore, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

l'articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo Settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l'altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, rinvenienti dall'articolo 12, comma 2 della legge 11.8.1991, n. 266; dall'articolo 1 della legge 15.12.1998, n.438; dall'articolo 13 della legge della legge 7.12.2000, n.383;

l'atto di indirizzo adottato, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24.10.2019 (repertorio n.173/CSR), dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il D.M. n.44 del 12.03.2020 e registrato dalla Corte dei Conti in data 02.04.2020, al n. 543, in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice, che definisce gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, destina le risorse finanziarie disponibili, tra l'altro, alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali, per un ammontare di € 28.000.000,00, ripartiti tra le Regioni e le Province autonome sulla base dei criteri ivi individuati, entro la cornice di accordi di programma da sottoscrivere con le Regioni e le Province autonome;

con la comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali protocollo m-lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0005030.08-06-2020 dell'8 giugno 2020, veniva inviato alla Regione Piemonte l'atto di indirizzo, recante, per l'anno 2020 (attribuzione 2020), l'individuazione

degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo Settore, di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo Settore;

il citato atto riporta gli importi assegnati a ciascuna Regione e Provincia autonoma, per l'anno 2020 (attribuzione 2020) di cui € 1.987.110,00 riservati alla Regione Piemonte per il finanziamento di iniziative e progetti a rilevanza locale, da realizzarsi entro la cornice di Accordi di programma da sottoscrivere ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990.

Vista la D.G.R n. 1-1608 del 3/7/2020 con la quale la Regione Piemonte ha approvato per l'anno 2020 l'Accordo di Programma da sottoscrivere con il Ministero per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per l'attribuzione delle risorse relative all'anno 2020.

Dato atto che tale Accordo avrà durata di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione, nei modi di legge, del relativo decreto ministeriale di approvazione.

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e, segnatamente, l'articolo 67, il quale dispone per l'anno 2020 l'incremento di 100 milioni di euro della seconda sezione del fondo di cui al già menzionato articolo 72 del decreto legislativo n.117/2017, al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo Settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID-19.

Dato atto dell'acquisizione dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6/08/2020, ai sensi dell'art. 72, comma 3 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, sull'atto di indirizzo recante, per l'anno 2020, l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso le risorse incrementali al Fondo per il finanziamento di progetti ed attività di interesse generale nel Terzo Settore;

Visto il D.M. 93 del 7 agosto 2020 recante, per l'anno 2020, l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso le risorse incrementali assegnate dall'articolo 67 del D.L. n. 34 del 2020, convertito dalla L. n. 77 del 2020, al Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo Settore, di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo Settore che prevede per la Regione Piemonte una attribuzione di risorse aggiuntive di Euro 3.920.576,00.

Preso atto che l'importo totale assegnato alla Regione Piemonte per il sostegno dei progetti di rilevanza locale da attuarsi nel territorio di riferimento, ammonta a € 5.907.686,00, così come stabilito dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 44 del 12 marzo 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 aprile 2020 dall'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6/08/2020, ai sensi dell'art. 72, comma 3 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, sull'atto di indirizzo recante, per l'anno 2020, l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso le risorse incrementali al Fondo per il finanziamento di progetti ed attività di interesse generale nel Terzo Settore, assegnate dall'art. 67, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77 e dal D.M. 93 del 7 agosto 2020 che definisce l'attribuzione delle risorse aggiuntive per la regione Piemonte.

Tenuto conto che il finanziamento Ministeriale verrà corrisposto dal Ministero alla Regione in un'unica soluzione, come indicato all'art. 6 dell'Accordo di Programma;

considerato che la Regione Piemonte intende delimitare il campo d'azione agli obiettivi generali denominati:

- Porre fine ad ogni forma di povertà;
- Promuovere un'agricoltura sostenibile;
- Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
- Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti;
- Ridurre le ineguaglianze;
- Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;

e alle relative aree prioritarie di intervento, così come individuati nell'allegato 1 dell'atto di indirizzo di cui al D.M. n. 44 del 12.03.2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 02.04.2020, al n. 543 e sull'atto di indirizzo di cui all'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6.8.2020, recante, per l'anno 2020, l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso le risorse incrementali al Fondo per il finanziamento di progetti ed attività di interesse generale nel Terzo Settore, assegnate dall'art. 67, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Considerato che le iniziative ed i progetti dovranno chiaramente prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.

Dato atto che in base alle disposizioni che regolano l'accesso alle risorse del Fondo e alle altre risorse di cui all'art. 73 del Codice, nelle more dell'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore e ai sensi dell'articolo 101, commi 2 e 3 del Codice, le iniziative e i progetti di rilevanza locale devono essere promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, singole o in partenariato tra loro, iscritte a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, le articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, le fondazioni del Terzo Settore per la quali il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale si intende assolto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) presso l'Agenzia delle Entrate.

Ritenuto pertanto necessario approvare l'Allegato A, relativo alle modalità e ai criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per il sostegno di progetti programmati e realizzati in armonia con quanto indicato nell'Accordo di Programma sottoscritto da questa Regione con il Ministero, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti sono subordinate al trasferimento delle risorse statali nel rispetto dei decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 44 del 12 marzo 2020 e n. 93 del 7 agosto 2020 e, pertanto, alle variazioni di bilancio finalizzate a recepire gli stanziamenti delle medesime per un importo complessivo pari a euro 5.907.686,00 in entrata (Capitolo 21650, Tipologia 2010100 Tipologia 101 – Categoria 2010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) ed in uscita (Capitolo 181520 nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia", Programma 1208 "Cooperazione e associazionismo").

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla DGR 1-4046 del 17-10-2016;

Tutto ciò premesso,

Visti gli atti;

Vista la Legge 6 giugno 2016, n. 106;

Vista la L.R. 38/1994

Vista la L.R. 7/2006

Visto il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Visto il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 44 del 12 marzo 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 aprile 2020;

vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6.8.2020, sull'atto di indirizzo recante, per l'anno 2020, l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso le risorse incrementali al Fondo per il finanziamento di progetti ed attività di interesse generale nel Terzo Settore, assegnate dall'art. 67, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

visto il D.M. 93 del 7 agosto 2020;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1608 del 3/7/2020;
la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare l'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo alle modalità e ai criteri per l'assegnazione dei finanziamenti statali per il sostegno di progetti programmati e realizzati in armonia con quanto indicato nell'Accordo di Programma di cui alla D.G.R. n. 1-1608 del 3/7/2020, sottoscritto dalla Regione Piemonte con il Ministero;

- di dare atto che per il sostegno dei progetti è destinata la somma complessiva di € 5.907.686,00 così come stabilito dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 44 del 12 marzo 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 aprile 2020 dall'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6/08/2020, ai sensi dell'art. 72, comma 3 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, sull'atto di indirizzo recante, per l'anno 2020, l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso le risorse incrementali al Fondo per il finanziamento di progetti ed attività di interesse generale nel Terzo Settore, assegnate dall'art. 67, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dal D.M. 93 del 7 agosto 2020 che definisce l'attribuzione delle risorse aggiuntive per la Regione Piemonte;

- di dare atto che il finanziamento Ministeriale verrà corrisposto dal Ministero alla Regione in un'unica soluzione, come indicato all'art. 6 dell'Accordo di Programma;

- di dare mandato alla Dirigente del Settore competente della Direzione Sanità e Welfare ad attivare tutte le procedure necessarie per l'attuazione della presente deliberazione;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti sono subordinate al trasferimento delle risorse statali nel rispetto dei decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 44 del 12 marzo 2020 e n. 93 del 7 agosto 2020 e, pertanto, alle variazioni di bilancio finalizzate a recepire gli stanziamenti delle medesime per un importo complessivo pari a euro 5.907.686,00 in entrata (Capitolo 21650, Tipologia 2010100 Tipologia 101 – Categoria 2010100 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali) ed in uscita (Capitolo 181520 nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia", Programma 1208 "Cooperazione e associazionismo").

Il presente provvedimento non determina obbligazioni giuridiche che richiedono preventive iscrizioni di impegni contabili e che è coerente con gli stanziamenti di bilancio 2020 ovvero determinerà variazioni di bilancio compensative.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Dlgs n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato

“Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, dalle articolazioni territoriali e dai circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo Settore”. Anno 2020

PREMESSA

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati a sostenere progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, dalle articolazioni territoriali e dai circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo Settore, in base all'accordo di programma di cui alla D.G.R. n. 1-1608 del 3/7/2020, sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Piemonte ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore.

1. CONTENUTI DELLE INIZIATIVE E PROGETTI: OBIETTIVI GENERALI, AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO E LINEE DI ATTIVITÀ DA FINANZIARE

Coerentemente a quanto previsto nell'Accordo di programma le iniziative e i progetti per l'annualità 2020 dovranno riguardare gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività indicati ai successivi paragrafi.

1.1. Obiettivi generali e relative aree prioritarie di intervento

I progetti e le iniziative da finanziare dovranno concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:

- Porre fine ad ogni forma di povertà;
- Promuovere un'agricoltura sostenibile;
- Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
- Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti;
- Ridurre le ineguaglianze;
- Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;

e alle relative aree prioritarie di intervento, così come individuati nell'allegato 1 dell'atto di indirizzo di cui al D.M. n. 44 del 12.03.2020, registrato dalla Corte dei conti in data 02.04.2020, al n. 543 e nel documento di cui all'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6/08/2020, ai sensi dell'art. 72, comma 3 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, sull'atto di indirizzo recante, per l'anno 2020, l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso le risorse incrementali al Fondo per il finanziamento di progetti ed attività di interesse generale nel Terzo settore, assegnate dall'art. 67, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1.2. Linee di attività

Le iniziative e i progetti dovranno chiaramente prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e svolte in conformità alle norme specifiche che ne disciplinano l'esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.

2. RISORSE DISPONIBILI

L'importo assegnato alla Regione Piemonte per il sostegno dei progetti di rilevanza locale da attuarsi nel territorio di riferimento ammonta a € 5.907.685,96.

3. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Considerate le indicazioni presenti nell'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione Piemonte e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che prevedono finanziamenti separati fra organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, le articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, le fondazioni del Terzo Settore, l'importo di € 5.907.685,96 assegnato alla Regione Piemonte viene suddiviso tra le diverse associative con le seguenti percentuali:

55% pari a € 3.249.227,28 alle organizzazioni di volontariato

40% pari a € 2.363.074,38 alle associazioni di promozione sociale alle articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale;

5% pari a € 295.384,30 alle fondazioni del Terzo Settore;

Tutti gli Enti potranno richiedere finanziamenti per progetti afferenti a queste due tipologie:

1. progetti che prevedano un finanziamento compreso tra 30.000,00 ai 100.000,00 euro;
2. progetti che prevedano un finanziamento compreso tra 10.000,00 ai 29.999,00 euro.

Al fine di garantire la massima accessibilità ai finanziamenti, nelle tre graduatorie distinte per tipologia di Ente di un unico bando, verrà prevista un'apposita sezione dedicata al finanziamento dei progetti di dimensione contenuta e/o a carattere locale, con una richiesta di risorse compresa tra € 10.000,00 ed € 29.999,00, alimentata dal 30% delle risorse complessive previste per la graduatoria stessa.

Nel caso di residui in una delle due sezioni della stessa graduatoria, questi andranno a finanziare, laddove vi siano nell'altra sezione, i progetti ammessi ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili.

Nel caso di ulteriori residui non utilizzabili nella medesima graduatoria per tipologia di Ente, le risorse andranno a finanziare i progetti ammissibili ma non finanziabili nelle altre graduatorie nel seguente modo:

- in caso di avanzo da un'unica graduatoria per tipologia di ente, la rimanente cifra verrà ripartita in parti uguali tra le altre due graduatorie;
- in caso di avanzo da due graduatorie per tipologia di ente, la rimanente cifra verrà utilizzata nell'unica graduatoria nella quale vi siano progetti ammessi e non finanziabili per mancanza di risorse;
- in caso siano presenti progetti ammissibili ma non finanziabili in un'unica graduatoria, tutte le risorse residue andranno a finanziare tali progetti, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo massimo erogabile per ogni progetto è di euro 100.000,00. In presenza di una richiesta di contributo inferiore a € 10.000,00 il progetto non sarà considerato ammissibile.

I soggetti proponenti dovranno garantire un cofinanziamento obbligatorio di almeno:

- 10% per progetti con richiesta di finanziamento compreso tra € 10.000,00 e € 29.999,00;
- 20% per progetti con richiesta di finanziamento compreso tra € 30.000,00 e € 100.000;

Per il cofinanziamento ci si potrà avvalere di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati.

Alle proposte progettuali che prevedano una maggiore percentuale di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità.

In presenza di una quota di cofinanziamento inferiore alle percentuali sopra indicate, la progettualità non sarà considerata ammissibile.

Il cofinanziamento deve consistere in un apporto monetario a carico dei proponenti e degli eventuali terzi, mentre non è considerata cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o di altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo.

A tutti i beneficiari delle risorse verrà erogato un acconto pari all'80% del contributo ammissibile, ad avvenuta pubblicazione della determinazione di approvazione della graduatoria; mentre il restante 20% verrà erogato a saldo, alla conclusione del progetto, a seguito dell'esito positivo della verifica amministrativo-contabile svolta dal Settore competente.

4. TIPOLOGIA BENEFICIARI

Le iniziative e i progetti di rilevanza regionale dovranno essere presentati, pena l'esclusione, e iniziative e i progetti di rilevanza locale devono essere promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, singole o in partenariato tra loro, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, dalle articolazioni territoriali e dai circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, dalle fondazioni del Terzo Settore.

Per l'anno 2020, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione in uno dei registri regionali di settore (Registro OdV e Coordinamenti; Registro APS).

Per le Fondazioni il requisito deve intendersi soddisfatto in presenza dell'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) presso l'Agenzia delle Entrate.

Per i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale, il requisito si intende soddisfatto in presenza dell'iscrizione dell'APS di riferimento al registro nazionale iscritte nel registro nazionale.

La domanda potrà essere presentata da organizzazioni ed associazioni iscritte ad uno dei registri sopra indicati da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del Bando.

In caso di trasformazione del soggetto proponente intercorsa negli ultimi 12 mesi, sarà considerata, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, la data di prima iscrizione ad uno dei registri regionali vigenti.

Qualora intervenissero trasformazioni nel periodo di vigenza del bando regionale, sarà tenuta in considerazione la configurazione giuridica del soggetto proponente alla data di scadenza del bando stesso, fatte salve tutte le eventuali successive e necessarie comunicazioni alla Regione sull'avvenuto cambiamento.

I progetti potranno essere programmati e realizzati da partnership interassociative di organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale tra le quali dovrà essere individuato l'Ente titolare, effettivo destinatario del finanziamento assegnato e responsabile per la rendicontazione finale e dei rapporti con gli altri enti pubblici e privati coinvolti.

Alla realizzazione della progettualità presentata al finanziamento potranno partecipare anche soggetti appartenenti alla medesima categoria del Capofila, in qualità di partner (ovvero in qualità di soggetti destinatari di una quota del finanziamento, conferito da parte del capofila per la realizzazione di alcune attività progettuali).

E' possibile la partecipazione di altri soggetti, non appartenenti alla medesima categoria del Capofila, solo in qualità di collaboratori e/o fornitori di servizi. Questi soggetti potranno anche decidere di offrire i loro servizi o parte degli stessi come quota di cofinanziamento.

Gli Enti gestori dei Centri di Servizio per il volontariato, così come individuati dall'art. 61 del Codice del Terzo settore, potranno essere coinvolti come facilitatori per la creazione di partnership interassociative, per la programmazione e la realizzazione di progetti che insistano sulle problematiche individuate a livello territoriale in stretta sinergia con gli enti locali e secondo gli obiettivi generali e le aree prioritarie di intervento così come individuati nel Piano operativo regionale.

Tale collaborazione, se effettivamente erogata, potrà essere segnalata alla Regione tramite una lettera sottoscritta dalle parti. Ai sensi dell'art 62 comma 12 del Codice del Terzo Settore, i CSV non potranno essere beneficiari delle risorse statali.

I progetti potranno essere realizzati a livello di uno o più comuni del territorio piemontese.

La realizzazione di iniziative e di progetti potrà realizzarsi altresì con il coinvolgimento di enti pubblici (compresi gli enti locali, altri enti pubblici e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore, come le imprese).

Tali modalità di aggregazione ed ancoraggio ai territori costituiranno titolo di premialità solo se adeguatamente motivate e sottoscritte dalle parti.

5. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro i termini fissati dal bando che sarà approvato con apposita determinazione dirigenziale, al quale sarà allegata la specifica modulistica da utilizzare obbligatoriamente per la redazione dei progetti e l'indicazione delle spese sostenibili con l'eventuale contributo ottenuto.

6. AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata, nonché la successiva valutazione delle proposte progettuali sarà demandata ad un Nucleo di valutazione, formato da Dirigenti e funzionari della Direzione Regionale competente in materia, nel rispetto di quanto previsto in merito dalle norme contenute nella Legge 190 del 6 novembre 2012.

Il nucleo di valutazione procederà all'esame di ciascuna istanza, a seguito della verifica di sussistenza delle condizioni di ammissibilità e dell'assenza di cause ostative alla valutazione dei progetti, effettuata a cura del personale individuato tra i componenti del Nucleo di valutazione, eventualmente coadiuvato da personale interno al Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti della Regione Piemonte.

7. CRITERI

Superata la fase di ammissibilità, il nucleo procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei seguenti 5 criteri di seguito indicati, da declinarsi in sede di stesura del bando rispetto alla valutazione delle due diverse tipologie progettuali (progetti da 10.000,00 € a 29.999,00 € e progetti da 30.000€ a 100.000€:

1. Legame con il territorio di sperimentazione.
2. Esperienza pregressa e specifica del proponente nell'ambito degli interventi proposti e presenza di professionalità adatte allo svolgimento dell'azione proposta
3. Congruità, coerenza, completezza e rispondenza dell'iniziativa presentata rispetto agli obiettivi, alle aree prioritarie di intervento ed alle attività di interesse generale, con un particolare riguardo allo sviluppo sostenibile
4. Numero di comuni coinvolti che beneficeranno delle attività progettuali proposte
5. Tipologia e numero di collaborazioni con organizzazioni di volontariato e coordinamenti, associazioni di promozione sociale, Enti pubblici (compresi gli Enti locali) o privati (compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore, Enti gestori dei Centri di Servizio per il volontariato)
6. Caratteristiche di innovazione sociale
7. Coinvolgimento attivo e partecipativo dei volontari coinvolti nell'iniziativa o progetto.
8. Presenza di sistemi di valutazione nel progetto
9. Coerenza tra le attività descritte nell'iniziativa e il piano finanziario presentato
10. Creazione di azioni integrate e di sistema che rimangano nel tempo
11. Ammontare del cofinanziamento del proponente e degli eventuali partners e/o da soggetti terzi, pubblici o privati.

Le iniziative o i progetti, utilmente collocati in graduatoria, saranno ammessi a finanziamento, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Il finanziamento verrà assegnato in ordine decrescente dalla prima associazione collocata in graduatoria.

L'ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti saranno disposti con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della direzione competente.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale del Settore A1419A Politiche per i bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale.

Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 30 giorni dall'avvio stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14).

Il procedimento amministrativo si concluderà mediante l'adozione di un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego entro 30 giorni dal termine della scadenza del bando.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

9. DIFFUSIONE DELL'INIZIATIVA

I soggetti beneficiari sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi attivati, la fonte del finanziamento ministeriale mediante l'esposizione del logo ufficiale di quest'ultimo, accompagnato dal logo della Regione Piemonte.

10. VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute rispetto a quelle dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi.

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- a) qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti;
- b) in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale.

11. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679 si informa che i dati personali forniti al "*Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale*" saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al "*Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale*". Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla DGR n. n. 1-1608 del 3/7/2020 "Approvazione Accordo di Programma in attuazione degli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore - Sostegno regionale alle iniziative e progetti di rilevanza locale da parte di organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale". I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa all'assegnazione di contributo, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;

- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il “*Settore Politiche per i bambini le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale*”;
- Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del “*Settore Politiche per i bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale*” ;
- I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.